



COMUNE DI SENORBÌ

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA



(Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 09 Giugno 2021)



CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Premessa

Art.2 – Oggetto del Regolamento

Art.3 – Finalità e base giuridica del trattamento

Art.4 – Definizioni

CAPO II - SOGGETTI

Art.5 – Titolare del trattamento

Art.6 – Responsabile della gestione dell'impianto di videosorveglianza

Art.7 – Responsabile esterno della manutenzione dell'impianto di videosorveglianza

Art.8 – Incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

CAPO III – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Art.9 – Modalità di raccolta e trattamento dei dati

Art.10 – Caratteristiche tecniche dell'impianto di videosorveglianza

Art.11 – Conservazione dei dati personali

Art.12 – Nota Informativa

Art.13 – Comunicazione e diffusione dei dati

Art.14 – Obblighi connessi al trattamento dei dati personali

Art.15 – Accesso ai dati personali

CAPO IV – SICUREZZA DATI PERSONALI

Art.16 – Misure di sicurezza

Art.17 – Accesso al Centro di controllo

Art.18 – Accesso all'impianto di videosorveglianza e ai dati personali

Art.19 – Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati – DPIA



CAPO V – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art.20 – Mezzi di ricorso e tutela amministrativa e giurisdizionale

CAPO VI – DIRITTI DELL'INTERESSATO

Art.21 – Diritti dell'Interessato

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art.22 – Entrata in vigore del Regolamento

Art.23 – Rinvio

Art.24 – Norme abrogate

Art.25 – Pubblicità del Regolamento



CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Premessa

Il Comune di Senorbì, in qualità di Amministrazione aderente al Progetto della Regione Autonoma della Sardegna “*Reti per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio – Reti di Sicurezza – Fase 2*”, con il quale, attraverso un sistema centralizzato, si monitorano, visionano e trasferiscono, in tempo reale, i flussi video provenienti dalle reti locali di videosorveglianza delle Amministrazioni Locali aderenti, ha predisposto il proprio impianto di videosorveglianza affinché lo stesso sia pienamente interoperabile con le specifiche del *DVMS* Regionale (*Digital Video Management System* della RAS – Sistema di Gestione Video Digitale della Regione Autonoma della Sardegna) e con le Forze dell’Ordine collegate al sistema *DVMS* di cui sopra, nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali e secondo i protocolli di sicurezza e gli standard tecnologici previsti dalla normativa.

Il Comune di Senorbì, tenuto conto che l’impianto di videosorveglianza realizza un trattamento di dati personali, qualora le immagini riportabili alle persone fisiche rendano possibile la loro identificazione, con il presente Regolamento vuole garantire che il trattamento medesimo rispetti i diritti, le libertà fondamentali e la dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all’identità personale.

Art.2 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento statuisce le regole in tema di trattamento dei dati personali effettuato dal Comune di Senorbì tramite l’impianto di videosorveglianza installato nel territorio comunale.

I dati raccolti dall’Ente sono quelli strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità individuate dall’art.3 del presente Regolamento, attraverso la registrazione delle sole immagini indispensabili, la limitazione dell’angolo visuale delle riprese e l’astensione, se non strettamente necessario, dall’effettuazione di riprese dettagliate e/o ingrandite, nel rispetto dei principi di cui all’art.5 GDPR 2016/679.

Art.3 – Finalità e base giuridica del trattamento

Il presente Regolamento garantisce come il trattamento dei dati personali sia riconducibile a finalità attinenti l’interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali proprie dell’Ente, al fine di garantire il pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’Interessato, avendo particolare riguardo per la tutela della riservatezza, dell’identità personale e della protezione dei dati ed in conformità a quanto statuito:



REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA – COMUNE DI SENORBI

- dal GDPR 2016/679;
- dal D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018;
- dal D.Lgs. 267/2000 – TUEL;
- dalla L.65/1986 - Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale;
- dalla L. 125/2008 – Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
- dalla L. 38/2009 – Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori;
- dalla D.L.14/2017 convertito in L. 48/2017 – Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
- dalla L. 77/2019 – Decreto Sicurezza *bis*;
- dalle Circolari Ministero dell'Interno n. 558/A/421.2/70/456 del 2005, n. 558/A/421.2/70/195860 del 2010, n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2012;
- dal Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali;
- delle Linee Guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video del Comitato Europeo per la protezione dei dati personali, adottate il 29/01/2020.
- Delle FAQ del Garante per la protezione dei dati personali del dicembre 2020.

L'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza da parte del Comune di Senorbi è finalizzato:

1. alla prevenzione, all'accertamento ed alla repressione di atti delittuosi, di attività illecite e di episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di sicurezza urbana, così come enunciato dall'art. 4, D.L. 14/2017, convertito in L. 48/2017 – Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
2. alla prevenzione, all'accertamento ed alla repressione di atti illeciti, di natura penale e/o amministrativa, legati in particolar modo ad episodi di degrado ed abbandono dei rifiuti;
3. a vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato;
4. al monitoraggio del traffico;
5. ad attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale.

L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato, ai sensi di quanto statuito dall'art. 4 L.300/1970 (Statuto dei lavoratori), per finalità legate al controllo a distanza dei dipendenti dell'Ente, di altre Amministrazioni, di altri datori di lavoro pubblici e privati.

Il trattamento dei dati personali, di cui all'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza dal parte del Comune di Senorbi, non necessita del consenso degli Interessati, in quanto è legato all'esecuzione di un compito di interesse pubblico ed allo svolgimento di funzioni istituzionali proprie dell'Ente.

Art.4 – Definizioni

Il presente Regolamento impiega le seguenti definizioni:



REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA – COMUNE DI SENORBI

- 1) GDPR 2016/679: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva 95/46 CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
- 2) D.Lgs. 196/2003: Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE – così come modificato dal D.Lgs. 101/2018;
- 3) Titolare del trattamento: Comune di Senorbi con sede in Senorbi (Città Metropolitana di Cagliari) in Via Lonis n. 34; telefono: 070980121; Fax: 07098012345; PEC: protocollo@pec.comune.senorbi.ca.it
- 4) Impianto di videosorveglianza: impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini, utilizzato per le finalità di cui all'art.3 del presente Regolamento.

Il presente Regolamento fa proprie le definizioni contenute nel GDPR 2016/679, pertanto, si intende per:

- a) dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- b) trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- c) titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- d) responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- e) consenso dell'interessato: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
- f) autorità di controllo: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro.

Il presente Regolamento fa proprie le definizioni di comunicazione e di diffusione dei dati personali, nonché di Autorità di controllo, contenute nel D.Lgs. 196/2003, pertanto, si intende per:



- a) comunicazione: dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'Interessato, dal Rappresentante del Titolare nel territorio dell'Unione europea, dal Responsabile o dal suo Rappresentante nel territorio dell'Unione europea, dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;
- b) diffusione: dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- c) Autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati personali.

CAPO II - SOGGETTI

Art.5 – Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è il Comune di Senorbì, rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, in qualità di legale rappresentante dell'Ente.

Il Titolare, in merito ai dati personali oggetto di trattamento effettuato tramite l'impianto di videosorveglianza, dovrà:

- a) trattare tali dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'Interessato;
- b) raccogliere gli stessi dati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattarli in modo che non sia incompatibile con tali finalità, così come statuito dall'art.3 del presente Regolamento;
- c) fare in modo che i dati trattati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- d) fare in modo che i dati trattati siano esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- e) fare in modo che i dati trattati siano conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- f) fare in modo che i dati siano trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza degli stessi, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

Il Titolare del trattamento garantisce, con l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative, di essere in grado di comprovare che il trattamento dei dati personali è posto in essere nel pieno rispetto del GDPR 2016/679.

Art.6 – Responsabile della gestione dell'impianto di videosorveglianza



Il Titolare del trattamento, come individuato dall'art. 4, comma 1, n.3) e dall'art.5 del presente Regolamento, provvede alla nomina, con apposito decreto, del Responsabile della gestione dell'impianto di videosorveglianza, che viene individuato nella persona del Vigile Urbano del Corpo di Polizia Locale del Comune di Senorbì.

Nell'atto di nomina sono individuati in maniera analitica i compiti attribuiti al Responsabile della gestione dell'impianto di videosorveglianza, il quale avrà l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, nonché alle norme contenute nel presente Regolamento ed alle direttive impartitegli dal Titolare, che potrà effettuare delle verifiche periodiche al fine di vigilare sulla corretta e puntuale osservanza delle stesse norme e direttive.

Art.7 – Responsabile esterno della manutenzione dell'impianto di videosorveglianza

Il Titolare, come individuato dall'art. 4, comma 1, n.3) e dall'art.5 del presente Regolamento, provvede alla nomina, con apposito contratto ovvero altro atto giuridico scritto, a norma dell'art.28, comma 3, GDPR 2016/679, del soggetto che si occuperà della manutenzione dell'impianto di videosorveglianza, fornendo assistenza al Titolare stesso ovvero al Responsabile della gestione dell'impianto di videosorveglianza di cui all'art.6 del presente Regolamento.

Tale nomina è stata effettuata in quanto il Responsabile esterno dell'impianto di videosorveglianza ha fornito garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali e garantisca, al contempo, la tutela dei diritti dell'Interessato.

Art.8 – Incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

Il Responsabile del servizio di Polizia Locale provvede ad individuare le persone fisiche che, in qualità di Incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza, utilizzeranno lo stesso e visioneranno le registrazioni.

Gli Incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza, sono designati con apposito atto di nomina nel quale è indicato, in maniera analitica, l'ambito di trattamento consentito.

Gli Incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza effettuano il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Responsabile della gestione dell'impianto di videosorveglianza che, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale e corretta osservanza delle norme e delle direttive impartite.

CAPO III – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Art.9 – Modalità di raccolta e trattamento dei dati



Il Titolare del trattamento ha provveduto all'installazione delle telecamere esclusivamente in luoghi pubblici, secondo l'elenco dei siti, appositamente predisposto ed approvato dall'Amministrazione medesima, così come individuati nell'Allegato A al presente Regolamento.

I dati raccolti dall'Ente, tramite l'impianto di videosorveglianza, sono quelli strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità individuate dall'art.3 del presente Regolamento, attraverso la registrazione delle sole immagini indispensabili, la limitazione dell'angolo visuale delle riprese e l'astensione, se non strettamente necessario, dall'effettuazione di riprese dettagliate e/o ingrandite, nel rispetto dei principi di cui all'art.5 GDPR 2016/679.

Il Titolare del trattamento non effettuerà riprese dettagliate dei tratti somatici dei soggetti, se gli stessi non dovessero essere funzionali rispetto alle finalità indicate dall'art.3 del presente Regolamento, nonché alle funzioni istituzionali e di interesse pubblico per le quali l'impianto di videosorveglianza è stato attivato.

Art.10 – Caratteristiche tecniche dell'impianto di videosorveglianza

L'impianto di videosorveglianza si compone di una rete di telecamere (di contesto, di osservazione, di lettura targhe), collegate con il Centro di controllo ubicato presso gli uffici della Polizia Locale del Comune di Senorbì.

Il Comune di Senorbì ha predisposto il Centro di controllo al fine della raccolta dei flussi video di ciascuno dei punti di ripresa ubicati presso il territorio dell'Ente, tramite apposita rete *VLAN* dedicata alla videosorveglianza, alla quale potranno accedere unicamente gli Incaricati di cui all'art.8 del presente Regolamento per le finalità di cui all'art.3 dello stesso Regolamento.

Il sistema a circuito chiuso e gli elaboratori non sono connessi alla rete informatica dell'Ente, non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati e non sono accessibili da altre periferiche, essendo le registrazioni riversate su apposito *server* dedicato, così come evidenziato nell'Allegato A al presente Regolamento.

L'impianto di videosorveglianza ed il sistema informativo ad esso riportabile, con gli annessi programmi informatici, sono configurati in modo da minimizzare l'utilizzazione dei dati personali, escludendone il trattamento qualora le finalità perseguite possono essere raggiunte attraverso dati anonimi ovvero attraverso modalità che consentano l'identificazione dell'Interessato solo in caso di necessità.

L'impianto di videosorveglianza può realizzare riprese video a colori in condizioni di illuminazione, naturale e/o artificiale, sufficiente ovvero in bianco e nero in caso contrario ed è in grado di riprendere e registrare immagini.

L'impianto di videosorveglianza è integrato con le apparecchiature di rilevazione della targa dei veicoli in transito, per finalità legate alla sicurezza urbana.

Il collegamento delle telecamere con il Centro di controllo avviene tramite *link* radio che utilizzano



protocolli di cifratura dei dati per garantirne la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la sicurezza, così come statuito dall'art.16, comma 3 del presente Regolamento.

All'impianto di videosorveglianza i soggetti autorizzati potranno accedere altresì tramite connessione remota, utilizzando adeguati sistemi di autenticazione e protocolli di cifratura.

Art.11 – Conservazione dei dati personali

I dati personali registrati mediante l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza sono conservati per un periodo di tempo non superiore ai sette giorni dalla data della rilevazione delle informazioni e delle immagini, fatte salve specifiche esigenze di conservazione ulteriore nel tempo.

La conservazione dei dati personali per un periodo superiore a quello individuato nel comma 1 del presente articolo, è consentita unicamente su specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, in relazione ad attività investigativa in corso.

Il sistema di videosorveglianza è stato programmato affinché, allo scadere del termine individuato nel comma 1 del presente articolo, provveda alla cancellazione automatica delle informazioni e delle immagini, attraverso la sovra registrazione e con modalità che non consentano la riutilizzazione dei dati cancellati.

Nelle ipotesi di cessazione delle attività di trattamento, poste in essere attraverso l'impianto di videosorveglianza, i dati personali saranno distrutti.

Art.12 – Nota Informativa

Il Comune di Senorbi informa gli Interessati che stanno per accedere ad una zona videosorvegliata attraverso il posizionamento dell'apposita cartellonistica, contenente un modello di nota informativa semplificata minima ed indicante i dati individuati dalle Linee Guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video del Comitato Europeo per la protezione dei dati personali, adottate il 29/01/2020.

In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, potranno essere installati più cartelli.

Il supporto con la nota informativa:

1. è collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con l'impianto;
2. ha un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando l'impianto di videosorveglianza fosse attivo in orario notturno;
3. può inglobare un simbolo o un pittogramma di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche



registrate, ovvero se sono visionate altresì dalla Polizia Giudiziaria.

La nota informativa non è resa qualora il trattamento dei dati personali sia realizzato per scopi investigativi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione, accertamento e repressione dei reati, sempre che il suddetto trattamento sia posto in essere in base ad espressa disposizione di legge che lo preveda specificamente.

La nota informativa di cui al comma 1 del presente articolo, rinvia ad una nota informativa estesa, resa disponibile agli Interessati, senza alcun onere, con modalità facilmente accessibili anche con strumenti informatici e telematici.

Art.13 – Comunicazione e diffusione dei dati

Il Comune di Senorbì potrà effettuare, ad altri soggetti pubblici, la comunicazione dei dati personali, ottenuti tramite l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza, qualora la stessa sia prevista da una norma di legge o di regolamento ovvero sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

La comunicazione e la diffusione dei dati personali, ottenuti tramite l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza, è ammessa, in conformità a quanto statuito dalla normativa in materia, se richiesta dall'Autorità Giudiziaria, dalla Polizia Giudiziaria o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa dello Stato e/o di prevenzione, accertamento e repressione dei reati.

Art.14 – Obblighi connessi al trattamento dei dati personali

I soggetti di cui agli articoli 6 e 8 del presente Regolamento potranno utilizzare il brandeggio nel rispetto dei limiti fissati dallo stesso Regolamento.

L'impianto di videosorveglianza potrà essere utilizzato per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, mentre non è ammesso il ricorso alle riprese nelle proprietà private.

Fatti salvi i casi di cui agli articoli 15 e 21 del presente Regolamento, i dati personali ottenuti tramite l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza, potranno essere riesaminati, nel rispetto del termine di cui all'art.11 del summenzionato Regolamento, unicamente in caso di necessità e per il soddisfacimento delle finalità di cui all'art.3 del Regolamento medesimo.

L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo potrà comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio di eventuali procedimenti penali.

Art.15 – Accesso ai dati personali



REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA – COMUNE DI SENORBÌ

L'accesso ai dati personali raccolti tramite l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza è consentito:

1. al Titolare ed ai soggetti cui agli articoli 6 e 8 del presente Regolamento;
2. all'Autorità Giudiziaria, previa formale richiesta da parte del Pubblico Ministero e acquisita dal Comune di Senorbì;
3. alla Polizia Giudiziaria, previa richiesta scritta formulata dal rispettivo Comando di appartenenza e acquisita dal Comune di Senorbì;
4. al soggetto, individuato come Responsabile esterno di cui all'art.7 del presente Regolamento, che effettua la manutenzione dell'impianto di videosorveglianza, entro i limiti strettamente legati al funzionamento ed alla manutenzione dello stesso, anche attraverso sistema di connessione remota;
5. all'Interessato, in quanto soggetto delle riprese, che potrà esercitare il diritto d'accesso di cui all'art.21 del presente Regolamento, nel rispetto dei limiti previsti dall'art.15 GDPR 2016/679;
6. ai soggetti legittimati ex articoli 22 e seguenti L.241/1990.

Gli accessi alle immagini saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito Registro digitale, conservato presso il Centro di controllo, nel quale, il soggetto Incaricato riporterà le seguenti informazioni:

- a) data ed ora di accesso;
- b) identificazione del soggetto autorizzato che effettua l'accesso;
- c) dati per i quali si effettua l'accesso;
- d) estremi e motivazione della richiesta di accesso;
- e) estremi degli atti di rilascio di quanto oggetto della richiesta di accesso ovvero della presa visione delle registrazioni.

CAPO IV – SICUREZZA DATI PERSONALI

Art.16 – Misure di sicurezza

I dati raccolti tramite l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza saranno protetti con adeguate misure tecniche ed organizzative in grado di garantire un grado di sicurezza adeguato al rischio.

Le misure di sicurezza garantiscono:

- la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- la verifica e la valutazione dell'efficacia delle misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Le misure di sicurezza adottate dal Comune di Senorbì:

1. consentono che i segnali video delle unità di ripresa siano inviati all'unità di ricezione, registrazione e visione attraverso *link* protetti e con l'utilizzo di algoritmi di cifratura dei dati;



2. prevedono la memorizzazione cifrata e l'esportazione protetta dei filmati, con verifica della loro integrità;
3. consentono la cancellazione automatica delle registrazioni allo scadere del termine individuato all'art.11 del presente Regolamento;
4. prevedono la protezione da accessi abusivi alla rete informatica dedicata alla videosorveglianza.

Il Comune di Senorbì ha realizzato una rete informatica dedicata per la videosorveglianza, la quale risulta essere isolata dalle altre reti di comunicazione, attraverso apposito sistema server, che trova alloggiamento all'interno di apposito *rack* chiuso a chiave, ubicato presso il Centro di controllo (Uffici Polizia Locale Comune di Senorbì), al cui interno l'accesso è consentito al solo personale autorizzato.

Il Comune di Senorbì, al fine di garantire che tutti i dispositivi alimentati dalle unità di distribuzione del *rack* siano adeguatamente protette da eventuali anomalie dovute all'erogazione elettrica, garantendo al contempo la continuità del servizio in caso di mancanza della stessa, ha previsto l'installazione di un gruppo di continuità, alloggiato anch'esso all'interno del *rack*.

Art.17 – Accesso al Centro di controllo

I dati personali che sono acquisiti attraverso l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza, sono custoditi presso il Centro di controllo ubicato negli uffici della Polizia Locale del Comune di Senorbì.

Al Centro di controllo potrà accedere il solo personale autorizzato per scopi connessi alle finalità individuate dall'art.3 del presente Regolamento, nonché il Responsabile esterno di cui all'art.7 del presente Regolamento per effettuare la necessaria manutenzione ovvero per effettuare le necessarie verifiche tecniche.

Art.18 – Accesso all'impianto di videosorveglianza ed ai dati personali

L'accesso all'impianto di videosorveglianza ed ai dati personali può essere effettuato unicamente attraverso il ricorso a profili di autorizzazione e credenziali di autenticazione, al fine di garantire una gestione dei privilegi di accesso differenti con possibilità di limitazione per gli Incaricati, di cui all'art.8 del presente Regolamento, in merito alla visualizzazione, cancellazione e duplicazione delle registrazioni.

L'accesso all'impianto di videosorveglianza ed ai dati personali è consentito al Sindaco *p.t.* del Comune di Senorbì, al Responsabile di cui all'art.6 ed agli Incaricati di cui all'art.8 del presente Regolamento.

Il Responsabile di cui all'art.7 del presente Regolamento potrà accedere all'impianto di videosorveglianza per effettuare la necessaria manutenzione ovvero per effettuare le necessarie verifiche tecniche, previa autorizzazione da parte del Responsabile di cui all'art.6 del presente Regolamento. Tale accesso potrà avvenire anche in connessione remota.

Attraverso *file di log* sono registrati gli accessi logici effettuati dai singoli operatori, le operazioni dagli



stessi compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali.

Art.19 – Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati – DPIA

Tenuto conto di quanto statuito dall’art.35 GDPR 2016/679, il Comune di Senorbì, qualora il trattamento dei dati personali posto in essere attraverso l’impianto di videosorveglianza dovesse realizzare una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, provvederà ad effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali – DPIA.

Il Comune di Senorbì provvederà ad eseguire una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali – DPIA, altresì nel caso in cui il trattamento dei dati personali realizzato tramite l’impianto di videosorveglianza, presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà degli Interessati.

CAPO V – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art.20 – Mezzi di ricorso e tutela amministrativa e giurisdizionale

Per quanto attiene la tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto statuito dagli articoli 140 *bis* e seguenti D.Lgs.196/2003.

CAPO VI – DIRITTI DELL’INTERESSATO

Art.21 – Diritti dell’Interessato

Gli Interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 23 GDPR 2016/679, ferme restando le eccezioni previste per le Amministrazioni pubbliche nelle ipotesi di esercizio di compiti svolti nel pubblico interesse ovvero nell’esercizio di pubblici poteri.

L’Interessato potrà esercitare i diritti di cui al comma 1 del presente articolo, inviando una PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.senorbi.ca.it ovvero tramite lettera raccomandata con A/R, all’indirizzo: Comune di Senorbì Via G.Lonis 34 09040 Città Metropolitana di Cagliari

Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo, l’Interessato potrà farsi assistere da persona di fiducia ovvero potrà conferire delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni o organismi, affinché esercitino per suo conto i diritti di cui al comma 1 del presente articolo.

I diritti di cui al comma 1 del presente articolo, riferiti a persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell’Interessato in qualità di suo mandatario o per ragioni familiari meritevoli di tutela, ferme restando le limitazioni individuate dall’art.2 *terdecies* D.Lgs.196/2003.

L’Interessato potrà rivolgersi all’Autorità di controllo, nel caso in cui l’istanza per l’esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti dovesse dare esito negativo, stante altresì i mezzi di tutela amministrativa e giurisdizionale di cui all’art.20 del presente Regolamento.



CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art.22 – Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio *online*, fatti salvi gli eventuali tempi tecnici che si rendessero necessari per l'organizzazione del servizio.

Eventuali e successive modifiche al presente Regolamento entreranno in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio *online*, da effettuarsi dopo che la relativa deliberazione di approvazione, ovvero determina dirigenziale, sia divenuta esecutiva.

Siffatto Regolamento, nonché le eventuali e successive modifiche, sono inseriti nella raccolta ufficiale dei Regolamenti Comunali.

Art.23 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa comunitaria e nazionale in materia di trattamento e protezione dei dati personali nonché ai Provvedimenti dell'Autorità di controllo.

Il presente Regolamento sarà aggiornato a seguito delle modifiche della normativa e dei Provvedimenti di cui al comma 1.

Art.24 – Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si devono considerare abrogate le disposizioni regolamentari con esso contrastanti.

Art.25 – Pubblicità del Regolamento

Il presente Regolamento è pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Senorbi, nella pagina Statuti e Regolamenti e nella apposita sottosezione della pagina Amministrazione Trasparente.